

## Circolare informativa – area tributaria

### Finanziaria 2022

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022 (Legge 234/2001, ove ci interessa l'art. 1 con i suoi 1.013 commi), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022, tra le quali si segnalano le seguenti.

#### La nuova IRPEF (commi 2 – 7)

Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. "bonus IRPEF", facendo salva l'attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Innanzitutto vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote Irpef (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

Inoltre è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000. Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, si riconosce(va) un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.

#### Esclusione IRAP persone fisiche dal 2022 (commi 8 – 9)

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni

. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP società ed enti, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

## **Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP (comma 25)**

È confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

## **Crediti d'imposta recupero edilizio (commi 28 -43)**

Superbonus 110%, credito d'imposta riqualificazione energetica, recupero edilizio, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate vedi circolare a parte.

## **Credito d'imposta investimenti in beni strumentali (comma 44)**

È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti fino al 31.12.2025; ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici", per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

I crediti d'imposta in esame spettano alle imprese residenti in Italia e riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi in determinati gruppi e tabelle (casi rari).

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Credito d'imposta		
	<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) <b>comma 1057</b>	<b>Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025</b> (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)

	<b>comma 1056</b>		<b>comma 1057-bis - NEW</b>
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

<b>Credito d'imposta</b>		
<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023</b> (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) <b>comma 1058</b>	<b>Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024</b> (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) <b>comma 1058-bis - NEW</b>	<b>Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025</b> (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <b>comma 1058-ter - NEW</b>
20%	15%	10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

## **Altri beni ("generici")**

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

<b>Credito d'imposta</b>	
<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%

15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta: Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017: L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione.

Altri beni: Il credito d'imposta spettante con riferimento ai beni "generici" è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti: Anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

- inviare una comunicazione al MISE,
- predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.

Le fatture / documenti devono riportare l'esplicito riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021". E' possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Qualora il bene agevolato sia ceduto entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione (entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

## Credito R&S / innovazione tecnologica / attività innovative (comma 45)

È confermata la proroga del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
  - transizione ecologica;
  - innovazione tecnologica 4.0;
  - altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d’imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall’1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall’1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall’1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall’1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall’1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

## **Rifinanziamento “Sabatini-ter” (commi 47 -48)**

È confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

In altre parole, con l'introduzione della predetta soglia l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento.

## **Fondo garanzia PMI (commi 53 - 58)**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A decorrere dall'1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall'1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

- a decorrere dall'1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all'80%;
- a decorrere dall'1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI

## **Sostegno liquidità delle imprese**

È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Di solito questi finanziamenti sono erogati direttamente dalle banche, senza intervento del commercialista.

## **Aumento limite annuo crediti compensabili tramite mod. F24 (comma 72)**

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

## **Agevolazione "prima casa" under 36 (commi 151 – 153)**

È confermata la proroga al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa". In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022, è previsto l'esonero dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;

in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

## **Bonus affitto under 31 (comma 155)**

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
  - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
  - da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a € 991,60;

ovvero, se superiore

- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

## **Bonus cultura 18enni (commi 357 – 358)**

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

## **Rifinanziamento bonus tv e decoder (commi 480 - 485)**

Con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G la Finanziaria 2018 ha previsto un contributo c.d. "bonus TV 5G" per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

A tal fine è prevista l'assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000,

In sede di approvazione, al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all'acquisto dei predetti apparecchi televisivi / decoder l'agevolazione è estesa al 2022.

## **Sospensioni ammortamenti (comma 711)**

Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l'altro, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento".

## **Altro:**

Per la prima volta dopo tanti anni questa finanziaria non prevede la possibilità della rivalutazione di quote (societarie) e di terreni (edificabili, ma anche non).

Anche la rivalutazione dei beni strumentali aziendali non è stata prorogata.

La possibilità di accedere al sistema forfettario da parte di piccole imprese e professionisti con un volume di affari non superiore a 65.000 € annui è stata confermata e non vi sono cambiamenti rispetto al 2021.

In corso d'anno si prevede l'obbligo della fattura elettronica anche a carico dei forfettari (si presume a partire da marzo?).

Per le professioni sanitarie (medici, ...) invece è stato confermato il divieto di emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni da comunicare al sistema sts.



È fissata al 31.12.2021 la conclusione del c.d. “Cashback”, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici.

L'obbligo per tutte le imprese ed i professionisti di accettare pagamenti anche in form elettronica (bancomat, carta di credito,...) viene ora rafforzato con l'introduzione di una specifica sanzione per che non si adegua: 30 € + 4% dell'importo.

## Varie di inizio anno

### Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2022 il tasso di interesse legale passa dallo 0,01% al 1,25%.

Qui di seguito riportiamo l'evoluzione storica del tasso di interesse legale:

<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>tasso interesse</b>
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017	31.12.2017	0,1%
01.01.2018	31.12.2018	0,3%
01.01.2019	31.12.2019	0,8%
01.01.2020	31.12.2020	0,05%
01.01.2021	31.12.2021	0,01%
01.01.2022		1,25%

In base al tasso di interesse legale è determinato il valore dell'usufrutto e di conseguenza anche il valore della nuda proprietà. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

<b>Età del titolare del diritto di usufrutto</b>	<b>Valore usufrutto</b>	<b>Valore nuda proprietà</b>
0 – 20	95,00	5,00
21 – 30	90,00	10,00
31 – 40	85,00	15,00
41 – 45	80,00	20,00
46 – 50	75,00	25,00
51 - 53	70,00	30,00
54 -56	65,00	35,00
57 – 60	60,00	40,0 0

61 – 63	55,00	45,00
64 – 66	50,00	50,00
67 - 69	45,00	55,00
70 – 72	40,00	60,00
73 – 75	35,00	65,00
76 – 78	30,00	70,00
79 – 82	25,00	75,00
83 – 86	20,00	80,00
87 – 92	15,00	85,00
93 – 99	10,00	90,00

## Interessi moratori:

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. In base al decreto legge 231/2002 gli interessi sono dovuti in modo „automatico“, senza che il creditore debba mettere in mora il debitore.

L'ammontare è stabilito semestralmente per decreto del governo.

anno	1° semestre	2° semestre
2002		10,35%
2003	9,85%	9,10%
2004	9,02%	9,01%
2005	9,09%	9,05%
2006	9,25%	9,83%
2007	10,58%	11,07%
2008	11,20%	11,10%
2009	9,50%	8,00%
2010	8,00%	8,00%
2011	8,00%	8,25%
2012	8,00%	8,00%
2013	8,75%	8,50%
2014	8,25%	8,15%
2015	8,05%	8,05%
2016	8,05%	8,00%
2017	8,00%	8,00%
2018	8,00%	8,00%
2019	8,00%	8,00%
2020	8,00%	8,00%
2021	8,00%	8,00%

Per prodotti facilmente deteriorabili il tasso di cui sopra è aumentato di 4 punti percentuali.

## Termini per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

I termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. sono:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (fino al 2015 il quarto anno);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fino al 2015 il quinto anno), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente (dal 2015) è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Per le dichiarazioni relative agli anni fino al 2015 incluso valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2013	31.12.2018	31.12.2019
2014	31.12.2019	31.12.2020*
2015	31.12.2020*	26.03.2022

\*i termini di notifica sono stati spostati al 28.2.2022.

Per le dichiarazioni relative agli anni a partire dal 2016 valgono i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2016	31.12.2022	31.12.2024
2017	31.12.2023	31.12.2025
2018	31.12.2024	31.12.2026
2019	31.12.2025	31.12.2027
2020	31.12.2026	31.12.2028

## Scaglioni IRPEF

Gli scaglioni e le percentuali IRPEF dal 2022 sono:

reddito	Irpef
fino a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	27%
da 28.000 a 50.000	35%
sopra 50.000	43%

## Costi chilometrici - tariffe ACI:

Le tariffe ACI per i costi chilometrici devono essere usate per addebitare l'uso della propria macchina da parte di un dipendente o di un amministratore / soci nei confronti dell'impresa. Per automezzi fino a 17 CF (se a benzina) rispettivamente fino a 20 CF (se diesel) si devono usare le tariffe specifiche predisposte per ogni singola vettura. Per automezzi oltre 17 CF rispettivamente 20 CF si possono invece usare le tariffe aggiornate a settembre dell'anno passato e per comodità qui riportate.

Tutte le tariffe vedi aci.it.

Chilometri annui	€/KM per mezzi a benzina	€/KM per mezzi con motore diesel
fino a 5.000 Km/annui	0,91713	

# CONTRACTA®

fino a 10.000 Km/annui	0,61599	0,65658
fino a 15.000 Km/annui	0,51561	0,53141
fino a 20.000 Km/annui	0,46542	0,46882
fino a 25.000 Km/annui	0,43531	
fino a 30.000 Km/annui	0,41523	0,40624
fino a 35.000 Km/annui	0,40089	
fino a 40.000 Km/annui	0,39014	0,37494
(tabella fino a 100.000 Km)		

Le tabelle vengono aggiornate 2 volte all'anno (marzo e settembre)

Merano, gennaio 2022

## STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: [www.contracta.it](http://www.contracta.it)